



ASUR
Ufficio Progetti e Fund Raising
Settore Convenzioni

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 11.7.1980 art.66, n.382 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 9.5.1989 n.168;
- VISTA** la Legge 19.10.1999 art.4, comma 5 n.370;
- VISTA** la Legge n.240/2010;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- VISTA** la delibera n.454/15 del 3.11.2015 con cui il Senato Accademico ha approvato l'impostazione generale del nuovo testo del Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi di Sapienza;
- VISTO** il verbale del Collegio dei Direttori di Dipartimento n.7 del 16.11.2015;
- VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n.17 del 14.12.2015;
- VISTA** la delibera n. 407/15 del 22.12.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Sapienza ha approvato il testo del nuovo Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;

DECRETA

l'emanazione, dell'allegato Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi di Sapienza Università di Roma.
L'originale del presente decreto rettorale sarà inserito agli atti dell'apposita raccolta.

F.TO IL RETTORE



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ESEGUITE NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 19.10.1999, n. 370 che rimette all'autonoma determinazione degli Atenei la disciplina delle materie di cui all'art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382.
2. Sono tenuti al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente atto i titolari di tutti i Centri di Spesa dell'Università "La Sapienza" di cui al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie nell'ambito del S.S.N.
3. Sono, altresì, escluse tutte le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà de "La Sapienza" e lo sfruttamento del marchio logotipo "Sapienza", per la cui disciplina si fa espresso rinvio al Regolamento Brevetti dell'Università, e al Regolamento per l'utilizzo e la concessione in uso del marchio/logo tipo Sapienza.
4. Sono ugualmente escluse dal presente Regolamento tutte le attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati mediante contributi da soggetti esterni che escludono esplicitamente l'erogazione di compensi al personale e non sono soggetti al versamento della quota di cui al successivo articolo 8.
5. Sono infine escluse dal presente Regolamento tutte le attività in cui l'Ateneo risulti formalmente identificato come terza parte così come disciplinato dal Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari ed internazionali.

Articolo 2 – Oggetto dei contratti

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Ateneo – compatibilmente con la propria ordinaria funzione scientifica e didattica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie – svolge anche nell'interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e proprio personale, previa conclusione con enti pubblici e/o privati di contratti. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti che hanno per oggetto:
 - a. attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipo e loro qualificazione, studi di ricerca e sviluppo;
 - b. attività di formazione e/o aggiornamento professionale, resa attraverso la progettazione e/o l'organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari,



- conferenze, convegni, corsi di formazione che non prevedano il rilascio di crediti formativi universitari (CFU);
- c. attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione previsto dalla normativa inerente la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, collaudi;
 - d. attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle Aziende di riferimento o strutture convenzionate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le Aziende sanitarie;
 - e. prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una tariffa, i cui tariffari sono stabiliti dai Centri di Spesa interessati, da parte dei rispettivi organi deliberanti.

2. Nel caso le attività di cui al comma precedente prevedano una destinazione, anche temporanea, degli spazi di proprietà dell'Università, oppure un utilizzo sistematico di spazi da parte di Enti Pubblici o privati esterni, occorre la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 3 – Indicazioni per la redazione dei contratti

1. I contratti devono essere sostanzialmente conformi agli schemi contrattuali resi disponibili on-line sul portale della Sapienza.
2. I contratti devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:
 - a. indicazione dei contraenti con l'individuazione della controparte, del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, della partita IVA;
 - b. individuazione del responsabile scientifico del contratto o della convenzione;
 - c. individuazione dell'oggetto del contratto (che potrà essere dettagliato in apposito allegato che costituisce parte integrante del contratto);
 - d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
 - e. previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
 - f. individuazione dell'importo da corrispondere al Centro di Spesa;
 - g. individuazione dei termini per il versamento dell'importo dovuto, con la previsione di un anticipo che consenta di avviare le attività;
 - h. esclusione della possibilità di utilizzazione dei risultati a fini bellici;
 - i. obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentino l'Università per effetto del contratto o della Convenzione;
 - j. tutela marchio e logotipo "Sapienza";



- k. nel caso di contratti di ricerca la tutela dei risultati e della proprietà intellettuale;
- l. l'eventuale ricorso a consulenze esterne;
- m. individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto;
- n. risoluzione dell'accordo in via amichevole e riferimento all'eventuale Foro competente.

Articolo 4 – Responsabilità per inadempimento, penali

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, hanno piena facoltà di accettare e sottoscrivere contratti e convenzioni che prevedano il pagamento di penali purché di ammontare definito e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.
2. Il pagamento di eventuali penali graverà sui fondi del Centro di Spesa in cui è stato sottoscritto l'accordo, fatta salva la rivalsa nei confronti del responsabile del contratto cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Articolo 5 – Strutture e risorse umane

1. Le attività di cui al presente atto possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione di personale afferente ad altri Centri di Spesa della Sapienza, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto universitario, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività. Le attività possono essere svolte altresì mediante associazioni temporanee di scopo.
2. Nel caso in cui, per l'esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a ditte e/o soggetti esterni all'Università limitatamente alla durata del contratto e alle disponibilità finanziarie. I suddetti incarichi dovranno essere approvati dagli OODD del Centro di Spesa, previa pubblicazione di apposito avviso di richiesta di collaborazione al personale interno nel rispetto del "Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi" e definiti con appositi atti contrattuali, comunque, entro i limiti del 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento sulla base di specifica ed esplicita motivazione.
3. L'impiego di personale appartenente ad altra istituzione universitaria o ad altro Ente pubblico dovrà essere subordinato ad apposita autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. L'impiego di personale appartenente ad altra struttura di questa Università è subordinato al nulla osta della struttura medesima.
4. Potranno essere attivate anche borse di studio e di dottorato, assegni di ricerca, posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A, previa previsione contrattuale e apposita copertura finanziaria nel rispetto della normativa vigente.
5. La responsabilità scientifica delle attività può essere assunta da professori ordinari e associati, nonché da ricercatori. Non potranno assumere la responsabilità



scientifiche delle attività, né partecipare alle attività, i docenti che abbiano avuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6 comma 7 della legge n.240/2010. Le attività di consulenza e le analisi, prove e tarature possono essere affidate anche a personale tecnico amministrativo di categoria EP e D in ragione dei rispettivi livelli di autonomia e responsabilità definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

Articolo 6 – Modalità di approvazione

1. I contratti di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti all'approvazione degli OODD dei Centri di Spesa, prima di essere sottoscritti dai Responsabili dei medesimi.
2. I contratti devono essere corredati del piano finanziario (all. A), e dell'elenco del personale coinvolto nell'attività. Il piano finanziario deve essere redatto dal responsabile e/o coordinatore nel rispetto delle esigenze connesse all'esecuzione della prestazione nonché delle indicazioni di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9.
3. I contratti di pertinenza dell'Amministrazione centrale de "La Sapienza" devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Direttore Generale.

Articolo 7 – Determinazione del corrispettivo

1. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere assicurata la copertura dei costi indicati nel piano finanziario di cui all'art. 6 c. 2.
2. Il corrispettivo dovrà coprire, inoltre:
 - a. Quota di prelievo a favore del Centro di spesa come deliberato dagli OODD del medesimo centro in misura non inferiore al 3% del finanziamento al netto di IVA; è facoltà del Centro di Spesa rinunciare alla quota minima del 3%, qualora gli stanziamenti siano destinati al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A;
 - b. Quota di prelievo per il Bilancio Universitario de "La Sapienza", in misura pari al 10% del finanziamento al netto di IVA, con modalità di calcolo e destinazione in base a quanto previsto al successivo art. 8.
3. La determinazione del corrispettivo dovrà essere effettuata, nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui sopra e in conformità allo schema allegato sub lettera A.
4. Per le prestazioni tariffate di cui all'art. 2 c. 1 lettera e); le tariffe dovranno essere commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore, tenuto conto, ove esistenti e applicabili, dei tariffari vigenti



presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni. Spetta agli Organi deliberanti dei Centri di spesa l'approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore. Ai medesimi organi spetta l'adeguamento dei suddetti tariffari con cadenza triennale e la comunicazione degli stessi all'Amministrazione Centrale.

Articolo 8 – Quota di prelievo per il B.U.

1. Una percentuale del finanziamento, al netto di IVA, in misura pari a quanto indicato nella lettera b) del 2° comma dell'art 7 è destinata al Bilancio Universitario; essa viene determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è rivedibile con cadenza triennale.
2. L'importo di cui sopra dovrà essere versato successivamente all'incasso delle fatture emesse.
3. La quota di prelievo è destinata:
 - a. per il 25% al Fondo Comune di Ateneo, per remunerare il personale tecnico-amministrativo, non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente regolamento secondo criteri oggetto di contrattazione integrativa;
 - b. per il 12,50% al Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, come da Accordo di contrattazione Integrativa, funzionale a finanziare gli istituti specificatamente connessi alla produttività;
 - c. il rimanente 62,50% ad investimenti per la ricerca scientifica tra cui il co-finanziamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, assegni di ricerca e borse di studio, ricercatori a tempo determinato di tipo A in via prevalente per le aree scientifiche con minore capacità di autofinanziamento nonché le spese di brevettazione dei risultati passibili di tutela legale (Fondo Brevetti de la "Sapienza"): queste in misura non superiore al 12,50%.
4. La quota destinata al Fondo Comune di Ateneo è ripartita sulla base di determinazioni assoggettate a contrattazione decentrata.

Articolo 9 – Compensi del personale partecipanti

1. I compensi potranno essere erogati esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
2. Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale, anche dell'Amministrazione Centrale, coinvolto nelle attività previste dal presente



Regolamento – nelle more dell’emanazione del regolamento tipo di cui all’art. 19, comma 2 del presente regolamento che definirà puntualmente tale materia - si dovrà tenere conto della qualifica e delle conoscenze scientifico-professionali del personale, del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza, della funzione di responsabilità scientifica e di quella connessa ad eventuali relazioni finali. Il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo avviene in ogni caso nell’ambito di compiti coerenti con il livello di autonomia e responsabilità connesso al relativo inquadramento contrattuale.

3. Il personale soggetto ad orario di servizio può dedicare un impegno massimo durante l’ordinario orario di lavoro pari al 25% delle ore effettive di servizio nell’arco di ciascun trimestre. Le ore dedicate alle attività di cui al presente regolamento devono essere attestate mediante timbratura di apposita causale sul sistema di rilevamento delle presenze.

4. Per verificare che lo svolgimento delle prestazioni per le attività di cui al presente regolamento rispecchi effettivamente la misura percentuale oraria stabilita su base trimestrale nei termini di cui al precedente capoverso, l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, dei controlli e dei confronti interni e/o comparati anche tra più strutture sull’entità dei compensi erogati al personale tecnico-amministrativo coinvolto nelle suddette attività.

Le prestazioni, anche a contenuto specialistico del personale contrattualizzato della Struttura che gestisce l’attività devono essere comunque rese senza pregiudizio del normale svolgimento del lavoro. Il Responsabile scientifico dell’attività dovrà garantire, ove possibile, la rotazione del personale coinvolto.

5. I compensi lordi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno dal singolo dipendente, sia in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento sia di attività che specifiche disposizioni di legge o di Regolamenti interni destinano all’incentivazione del personale, non possono superare il 100% dell’importo della retribuzione lorda del medesimo per lo stesso esercizio, cioè il complesso delle voci di trattamento fondamentale ed accessorio percepito dal dipendente al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali. I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.

6. I compensi verranno erogati nel mese di aprile per il primo trimestre, nel mese di luglio per il secondo trimestre, nel mese di ottobre per il terzo trimestre e nel mese di marzo dell’anno successivo a quello di maturazione dell’ultimo trimestre; le liquidazioni di ciascun trimestre potranno essere garantite a condizione che avvenga entro il giorno 5 del mese di pagamento la trasmissione del modulo - allegato B - da compilarsi a cura del Responsabile Scientifico con relativa validazione e certificazione del Rappresentante del Centro di Spesa e del RAD. Ciò



al fine di consentire le attività di elaborazione e di verifica della completezza del modulo e, per l'ultimo trimestre, la verifica del rispetto del limite di cui al comma 5.

7. Nel caso di superamento del limite di cui al comma 5 si procederà ove possibile alla liquidazione parziale delle somme e, in caso di necessità di effettuare il conguaglio delle somme già percepite, con il recupero sullo stipendio del mese successivo al conguaglio stesso.

8. Tutti i compensi erogati a favore del personale che partecipa alle attività in conto terzi dovranno essere resi disponibili su intranet di Ateneo secondo le modalità che saranno determinate nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Articolo 10 – Attività di ricerca e di consulenza

1. Le prestazioni di cui al presente articolo consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant'altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l'interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.

2. Nel corrispondere a incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento dovranno garantirsi la pubblicabilità dei risultati, anche se assoggettata, nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, all'obbligo di riservatezza in corso d'opera e ad una autorizzazione espressa del soggetto finanziatore.

3. Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell'ambito di una ricerca o di una consulenza commissionata da un soggetto terzo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

4. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità, in quote da pattuirsi, oppure nell'attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto tale. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa rinvio al Regolamento Brevetti de "La Sapienza".

5. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività commissionate si dovrà tenere conto delle indicazioni di cui al precedente art. 7 e dello schema allegato A.

Articolo 11 – Attività di formazione e aggiornamento professionale



1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze di formazione non curriculare espresse da soggetti pubblici e/o privati, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.
2. Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all'immagine dell'Università
3. In nessun caso, a conclusione delle predette attività potranno essere rilasciati Crediti formativi universitari e/o altri titoli affini da parte dell'Università cui compete unicamente il rilascio di attestati di frequenza.
4. Nella determinazione del corrispettivo per la remunerazione del personale che effettua le prestazioni formative si procederà a vacanza oraria utilizzando, eventualmente, i parametri di riferimento quali tabelle stipendiali al costo lordo onnicomprensivo.

Nel caso di prestazioni commissionate dalla stessa Università "La Sapienza", i rapporti saranno regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito. Nella determinazione del corrispettivo non si darà luogo alla maggiorazione prevista per la copertura della Quota di prelievo per il B.U. che, quindi, non sarà dovuta.

Articolo 12 – Attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento per la sicurezza e collaudi.

1. Le prestazioni di cui al presente articolo riguardano:
 - a. la redazione di progettazioni preliminari e definitive per la realizzazione di opere o lavori;
 - b. l'attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
 - c. attività di supporto al Responsabile unico del procedimento;
 - d. attività di collaudo.
2. La determinazione del corrispettivo dovrà tenere conto di tutti i costi previsti nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Al momento dell'affidamento delle attività elencate al comma 1, dovrà essere individuata la persona fisica che svolgerà l'attività e che firmerà la relativa documentazione.

Articolo 13 – Attività di sperimentazione clinico-farmacologica

1. Le attività di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione dei "trials" da parte del competente Comitato Etico e si conformano alle disposizioni di legge e di "good clinical practice" vigenti in materia.
2. Nel corrispondere a incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2



dovranno garantirsi la pubblicabilità dei risultati, anche negativi; nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, può essere accolto l'obbligo di riservatezza in corso d'opera e l'assoggettamento ad autorizzazione preventiva del soggetto finanziatore per la pubblicazione di risultati preliminari.

3. E' necessario che nei contratti siano fatti salvi eventuali casi particolari derivanti dall'insorgere di eventi nocivi documentati tali da inibire la prosecuzione dei protocolli avviati.

4. Nel rispetto della normativa vigente, qualora nel corso delle attività di cui al presente articolo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

5. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità oppure nell'attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità e al Regolamento brevetti de "La Sapienza".

6. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività commissionate si dovrà tenere conto delle indicazioni di cui al precedente articolo 7 e dello schema allegato sub lettera A). In caso di degenze, analisi ed esami extra routine occorrerà tenere conto dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria presso cui si svolgono le attività e dell'esigenza del relativo rimborso, qualora necessario.

Articolo 14 – Prestazioni tariffate

1. Si intendono per prestazioni tariffate: prestazioni routinarie, analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati consistenti in esperienze o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del Committente.

2. Per l'esecuzione delle suddette attività il corrispettivo da richiedere dovrà essere determinato nel rispetto delle tariffe previste per ogni singola prestazione.

3. Spetta agli organi deliberanti dei Centri di spesa l'approvazione di appositi tariffari contenenti le prestazioni ricorrenti e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore.

4. Nella determinazione delle suddette tariffe si dovrà tenere conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.

Articolo 15 – Utilizzo del nome, dal marchio e del sistema di identità visiva de "La Sapienza"



1. Nei contratti di cui al presente regolamento non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano al soggetto committente l'utilizzo del nome, del marchio e/o del sistema di identità visiva de "La Sapienza" a fini pubblicitari e commerciali.
2. L'eventuale utilizzo dei suddetti da parte di terzi dovrà essere oggetto di specifici Contratti a titolo oneroso stipulati dal Magnifico Rettore come previsto dalle vigenti disposizioni interne in materia di utilizzazione del marchio Sapienza e di identità visiva.

Articolo 16 – Archiviazione e rendicontazione

1. Tutta la documentazione relativa alle prestazioni per conto di terzi e la documentazione relativa ai compensi erogati al personale docente e tecnico-amministrativo è archiviata presso i singoli Centri di spesa.
2. Con specifico sistema di repository di Ateneo dovranno essere registrati tutti i contratti di cui al presente regolamento da parte dei Centri di spesa. La mancata conclusione di accordi sarà oggetto di apposita dichiarazione resa dal titolare del Centro al Settore Convenzioni entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il suddetto Settore provvederà a predisporre apposita relazione illustrativa con la quale renderà agli Organi centrali di governo della Sapienza e al Nucleo di Valutazione sull'attività contrattuale sviluppata dai Centri di spesa nel corso dell'anno.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016.
2. Alla medesima data cesserà di validità la precedente disciplina in materia di attività per prestazioni a favore di terzi, fatti salvi i rapporti già conclusi.

Articolo 18 – Verifica

1. Entro un termine massimo di tre anni dalla data di emanazione ed entrata in vigore, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, con riserva per gli organi di governo della Sapienza di proporre e di apportare aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.

Articolo 19 – Norme transitorie

1. La quota di prelievo destinata al Fondo Comune di Ateneo sarà distribuita al personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività di cui al



presente regolamento secondo criteri di produttività da stabilire in sede di contrattazione integrativa.

2. Con regolamento tipo da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale della Sapienza, saranno definiti i criteri per la distribuzione dei compensi per le attività di cui al presente Regolamento. Tutte le strutture di Sapienza hanno l'obbligo di conformarsi a tali criteri adottando un proprio regolamento entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento-tipo, trascorsi i quali si considera adottato da ciascuna Struttura il regolamento-tipo medesimo.



ALLEGATO A
PIANO DI RIPARTO DELLE SOMME

C = TOTALE CORRISPETTIVO (IVA esclusa)

- a.1 Quota di prelievo per il Bilancio Universitario (10% di C)
 - a.2 Quota di prelievo per il Centro di spesa (min 3% di C)
 - a.3 Acquisto di apparecchiature e di materiali di consumo
 - a.4 Spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università
 - a.5 Consulenze esterne, incarichi e collaborazioni esterne (max 40% di C)
 - a.6 Spese di viaggio e missioni del personale che effettua la prestazione
 - a.7 Compensi al personale che ha effettuato la prestazione
- + IVA secondo la normativa vigente



ALLEGATO B

Modulo per la richiesta di liquidazione dei compensi ---

Attività conto terzi....

Si chiede la corresponsione dei seguenti compensi a favore del personale sottoelencato per attività svolte nell'ambito del contratto..... con imputazione sul progetto contabile n..... conto di bilancio..... del budget della struttura scrivente, come risulta dal "Prospetto analitico del progetto" allegato alla presente. A tal fine i sottoscritti certificano la conformità al Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi.

1. Personale docente
 - i. Matricola
 - ii. Nominativo
 - iii. Compenso lordo dipendente
 - iv. Irap
 - v. Costo totale

2. Personale tecnico amministrativo
 - a. Matricola
 - b. Nominativo
 - c. Costo orario lordo
 - d. Costo orario lordo maggiorato del xx%....
 - e. Ore effettive di servizio nel trimestre di riferimento detratte le ore per sopralluoghi.....
 - f. Ore di lavoro impegno in sede durante l'orario di lavoro per l'attività....
 - g. Ore di lavoro impegno in sede fuori dell'orario di lavoro per l'attività....
 - h. Ore di lavoro fuori sede per sopralluoghi, per l'espletamento di prove, analisi e/o tarature
 - i. Compenso lordo onnicomprensivo..... $[c * (e+f+g)]$ con vincolo $e_{\max}=0,25*d$
 - j. Compenso lordo dipendente
 - k. Irap
 - l. Costo totale

Rappresentante del Centro di Spesa

Il RAD del XXX

Il Responsabile Scientifico dell'attività